



Bruxelles, 7 luglio 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 19 dicembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI NELL'UNIONE (EU ETS)

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempili, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare quanto segue.

I gestori di impianti fissi situati nel Regno Unito e gli operatori aerei per i quali il Regno Unito è lo Stato membro di riferimento dovrebbero:

- assicurarsi di ricevere quote assegnate gratuitamente dall'autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
- garantire che le loro comunicazioni annuali delle emissioni siano verificate da verificatori stabiliti nell'Unione e accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'UE;
- se intendono continuare a detenere quote di emissioni dopo il 30 aprile 2021, provvedere all'apertura di un conto di scambio presso il registro dell'Unione gestito da uno Stato membro dell'UE e trasferirvi le proprie attività.

Inoltre, gli operatori aerei per i quali il Regno Unito è lo Stato membro di riferimento dovrebbero:

- garantire che le emissioni prodotte dopo la fine del periodo di transizione dai voli dall'Unione verso il Regno Unito o viceversa siano escluse dalle loro comunicazioni annuali delle emissioni;
- prendere nota del loro nuovo Stato membro di riferimento, indicato nell'ultimo elenco di attribuzione degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione, se attualmente il loro Stato membro di riferimento è il Regno Unito.

I titolari di conti di scambio o le persone che detengono un conto presso il registro dell'Unione dovrebbero provvedere all'apertura di un conto amministrato da uno Stato membro dell'UE e trasferirvi le loro attività, se intendono continuare a detenere quote di emissioni dopo la fine del periodo di transizione.

Le imprese di investimento e gli enti creditizi dovrebbero provvedere allo stabilimento nell'Unione, se intendono continuare a partecipare alle aste di quote di emissioni organizzate nell'Unione.

I titolari di conti presso il registro del protocollo di Kyoto per il Regno Unito dovrebbero provvedere a trasferire le attività su conti presso altri registri del protocollo di Kyoto.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- gli aspetti relativi ai mercati finanziari e alla vigilanza dei mercati;
- altri aspetti relativi all'aviazione civile, tra cui l'accesso al mercato, la sicurezza aerea, ecc.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

A. SITUAZIONE GIURIDICA DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali di disciplina dell'EU ETS, in particolare la direttiva 2003/87/CE⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI NELL'UNIONE

La direttiva 2003/87/CE si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II della stessa direttiva (cfr. l'articolo 2 della stessa direttiva). L'allegato I della direttiva 2003/87/CE include determinate attività effettuate in impianti fissi e il trasporto aereo.

1.1. Impianti fissi

A norma della direttiva 2003/87/CE nell'EU ETS rientrano le emissioni da tutti gli impianti fissi degli Stati membri dell'UE che effettuano le attività indicate nell'allegato I e che emettono i gas a effetto serra elencati nell'allegato II della stessa direttiva.

Dopo la fine del periodo di transizione le emissioni da impianti fissi situati nel Regno Unito non rientreranno più nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e dell'EU ETS.

1.2. Trasporto aereo

La direttiva 2003/87/CE si applica in generale a tutti "[...] i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato" (articolo 3 bis e allegato I, punto 6) ma prevede anche una deroga per quanto riguarda "[i] voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE" (articolo 28 bis). La deroga si applica ai voli da e per paesi con i quali non è stato concluso un accordo di collegamento.

Dopo la fine del periodo di transizione, se non sarà stato concluso un accordo di collegamento, la deroga alla direttiva 2003/87/CE si applicherà ai voli dal Regno Unito all'Unione e viceversa.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁶ Sull'applicabilità all'Irlanda del Nord del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

2. STATO MEMBRO DI RIFERIMENTO DELL'OPERATORE AEREO

Per assicurare la corretta applicazione dell'EU ETS nel settore del trasporto aereo, l'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE istituisce la figura dello Stato membro di riferimento dell'operatore aereo.

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non potrà più fungere da Stato membro di riferimento. I servizi della Commissione aggiorneranno l'elenco di attribuzione degli operatori aerei di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione⁸ in sede di aggiornamento annuale⁹, al fine di informare gli operatori aerei in merito allo Stato membro di riferimento¹⁰.

3. DICHIARAZIONE DI VERIFICA E ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, i gestori di impianti o gli operatori aerei devono monitorare le emissioni di CO₂ e comunicare annualmente le emissioni verificate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto è situato o che funge da Stato membro di riferimento. A norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, le predette comunicazioni devono essere verificate.¹¹

Conformemente al capo IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE¹² e al regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la

⁸ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1). Alla data di pubblicazione del presente avviso l'elenco più recente è quello di cui al regolamento (UE) 2020/535 della Commissione, dell'8 aprile 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 124 del 21.4.2020, pag. 1).

⁹ Articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

¹⁰ L'attribuzione è pertinente anche nel contesto della sicurezza aerea, dal momento che definisce l'"autorità competente" a designare i vettori aerei che trasportano merci e posta nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo. Cfr. l'allegato, sezione 6.8.1.1., lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1) e l'"Avviso ai portatori di interessi — Recesso del Regno Unito e norme unionali nei settori della sicurezza aerea e della sicurezza marittima" (REV2, datato 28 aprile 2020). https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

¹¹ Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione in relazione all'ultimo anno del periodo di transizione, cfr. la parte B del presente avviso.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

commercializzazione dei prodotti¹³, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica deve essere stabilito nell'UE e accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito¹⁴.

Dopo la fine del periodo di transizione il servizio di accreditamento del Regno Unito cesserà di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e pertanto non saranno più validi né riconosciuti nell'Unione i certificati di accreditamento da esso rilasciati a norma del predetto regolamento dopo la fine del periodo di transizione¹⁵.

Di conseguenza, dopo la fine del periodo di transizione i verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito non potranno più presentare la dichiarazione di verifica a norma della direttiva 2003/87/CE¹⁶.

4. CONTI DETENUTI PRESSO IL REGISTRO DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, le quote di emissioni rilasciate nel quadro dell'EU ETS sono conservate nel registro dell'Unione. Il registro dell'Unione tiene traccia della titolarità delle quote detenute in conti elettronici per i gestori di impianti fissi e per gli operatori aerei e funge anche da registro del protocollo di Kyoto per l'Unione e per gli Stati membri¹⁷.

I conti presso il registro dell'Unione sono amministrati dai singoli Stati membri dell'UE.

Dopo la fine del periodo di transizione, fatta salva la deroga di cui alla successiva parte B:

- il Regno Unito non potrà più disporre dei conti nel registro dell'Unione, il quale non fungerà più da registro del protocollo di Kyoto per il Regno Unito;

¹³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

¹⁴ Le eccezioni a questa regola sono elencate all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

¹⁵ Cfr. anche la sezione A.3 dell'"Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali" (REV2, datato 13 marzo 2020), pubblicato qui: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

¹⁶ Cfr., tuttavia, la parte B del presente avviso.

¹⁷ Articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- non saranno più accessibili i conti presso il registro dell'Unione amministrati dal Regno Unito e i conti del Regno Unito presso il registro del protocollo di Kyoto.

5. ACCESSO ALLE ASTE E VIGILANZA DI MERCATO

A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, solo i soggetti stabiliti nell'UE, i gestori di impianti e gli operatori aerei soddisfano i requisiti per l'ammissione alle aste dell'Unione.

Dato che le quote di emissioni sono classificate come strumenti finanziari a norma della direttiva 2014/65/UE¹⁸, al mercato delle quote di emissioni si applicano anche alcune norme relative ai mercati finanziari. I partecipanti al mercato, in particolare le imprese di investimento e gli enti creditizi, dovranno tenere debitamente conto della normativa generale in materia di strumenti finanziari¹⁹.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo di recesso stabilisce che per i gas a effetto serra emessi nell'ultimo anno del periodo di transizione continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito l'articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, e gli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE.

A norma dell'articolo 96, paragrafo 6, lettera a), dell'accordo di recesso, dopo la fine del periodo di transizione, per quanto necessario per conformarsi agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'articolo 96, paragrafi 2 e 5, il Regno Unito e gli operatori del Regno Unito continueranno ad avere accesso al registro dell'Unione e al registro del protocollo di Kyoto del Regno Unito²⁰ istituiti dal regolamento (UE) n. 389/2013.

Pertanto, al solo fine di garantire il rispetto di detti obblighi che continuano a vigere per quanto riguarda le emissioni (nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE) prodotte nel 2020:

- gli operatori aerei e i gestori di impianti stabiliti nel Regno Unito sono considerati operatori aerei e gestori di impianti stabiliti nell'Unione;
- i conti nel registro dell'Unione, necessari per il completamento degli obblighi, continueranno a essere gestiti dal Regno Unito;
- si applicano i termini fissati.

¹⁸ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

¹⁹ Per questo aspetto sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi.

²⁰ L'accesso al registro del protocollo di Kyoto del Regno Unito continuerà a essere garantito solo nel caso in cui l'emendamento di Doha entri in vigore entro il 31 dicembre 2020. Per l'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto, cfr. <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/the-doha-amendment>.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")²¹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione²².

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro dell'UE²³.

Il protocollo stabilisce che la direttiva 2003/87/CE si applica al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguarda la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica, la negoziazione di energia elettrica all'ingrosso o gli scambi transfrontalieri di energia elettrica²⁴.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche agli impianti fissi situati in Irlanda del Nord che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che producono energia elettrica, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa tra l'altro che:

- i gestori di impianti fissi in Irlanda del Nord operanti nella produzione di energia elettrica devono rispettare i pertinenti obblighi in materia di emissioni di gas a effetto serra della direttiva 2003/87/CE, compresi gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 14 e 15 della stessa direttiva. La produzione di energia elettrica non beneficia dell'assegnazione gratuita, come avviene di norma nel quadro del sistema EU ETS²⁵;
- gli impianti fissi di produzione di energia elettrica in Irlanda del Nord continueranno ad avere accesso ai propri conti nel registro dell'Unione alle stesse condizioni vigenti in precedenza e applicate ai gestori di impianti fissi negli Stati membri dell'UE (tra cui la possibilità di scambiare crediti internazionali fino al termine di messa in conformità per le emissioni del 2020);

²¹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

²² Articolo 18 del protocollo.

²³ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²⁴ Articolo 9 e allegato 4 del protocollo.

²⁵ Articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

- il Regno Unito può procedere ad aste nei confronti dell'Irlanda del Nord solo su un mercato regolamentato dell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione²⁶;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati da organismi stabiliti nel Regno Unito²⁷.

Più nello specifico, quest'ultimo punto significa tra l'altro che:

- i verificatori accreditati da un organismo di accreditamento nel Regno Unito non possono elaborare dichiarazioni di verifica da presentare a norma degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE; i verificatori stabiliti in Irlanda del Nord e accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'UE a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/2067 e del regolamento (CE) n. 765/2008 possono redigere dichiarazioni di verifica in relazione agli impianti fissi in Irlanda del Nord da presentare a norma degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE; i verificatori stabiliti in Irlanda del Nord e accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro dell'UE non possono redigere dichiarazioni di verifica in relazione a gestori di impianti fissi e a operatori aerei dell'Unione.

Il sito web della Commissione sull'EU ETS (https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it) riporta informazioni generali al riguardo. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Azione per il clima

²⁶ Ove siano necessari lo scambio di informazioni o la consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²⁷ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.